

*Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei  
Comuni "MONTEORO"*

Ente Associato:  Comune di Polignano a Mare (BA)  
Città Metropolitana di Bari

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA". P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4. - "INTERVENTI PER L'AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE".**

**CIG B0DEDFE19C - CUP G21B20001720001**

1.	PREMESSE .....	5
1.1	Inquadramento generale.....	5
1.2	Piattaforma telematica.....	5
1.2.1.	La piattaforma telematica di negoziazione.....	5
1.2.2.	Dotazioni tecniche.....	6
1.2.3	Identificazione.....	7
1.2.4.	Indicazioni specifiche piattaforma.....	7
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1	Documenti di gara .....	7
2.2	Chiarimenti.....	8
2.3	Comunicazioni.....	8
2.4	Ulteriori informazioni.....	9
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1	Disposizioni generali.....	9
3.2	Oggetto e importo dell'appalto.....	10
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	10
4.2	Opzioni e rinnovi .....	11
4.3	Ulteriori disposizioni.....	11
4.4	Pagamenti .....	12
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
7.1	Requisiti di idoneità professionale.....	15
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale .....	15
7.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	16
7.4	Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigianale, consorzi stabili	17
8.	AVVALIMENTO.....	17
9.	SUBAPPALTO .....	18
10.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19

11.	GARANZIE PROVVISORIA .....	19
12.	SOPRALLUOGO.....	21
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 22	
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	24
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
16.1	Domanda di Partecipazione .....	25
16.2	Documento di Gara Unico Europeo .....	31
16.3	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	31
16.4	Documentazione in caso di avalimento.....	31
16.5	Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	31
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	33
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	35
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36
19.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	37
19.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica 40	
19.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	40
19.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	41
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	42
21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	43
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	45
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	46
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	47
27.	ACCESSO AGLI ATTI .....	47
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....47

## 1. PREMESSE

### 1.1 Inquadramento generale

Con provvedimento a contrarre n. 201 del 18.03.2024 il Comune di Polignano a Mare (BA), per il tramite della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni Montedoro (C.F. 90138150736), ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (d'ora innanzi, per brevità, anche "Codice"), ha stabilito di affidare i lavori di *"REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA". P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4. - "INTERVENTI PER L'AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE"*.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://montedoro.traspare.com>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In adesione alla Circolare MIT n. 298 del 20/11/2023, nonostante l'importo dell'appalto consentisse il ricorso ad una procedura negoziata, si è ritenuto di ricorrere alla procedura aperta per favorire l'apertura del confronto concorrenziale e per ottenere una migliore offerta.

In ogni caso, in ossequio all'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023, a norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice, la gara d'appalto si concluderà nel termine massimo di **quattro mesi**, salvi i casi di proroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36 del 2023.

L'appalto **non** presenta carattere transfrontaliero.

Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Polignano a Mare (BA), codice NUTS ITF47.

CIG B0DEDFE19C - CUP G21B20001720001.

Ai sensi dell'art. del 15 Codice, si dà evidenza che il **Responsabile Unico del Progetto** (d'ora innanzi, per brevità, anche "RUP") è l'Ing. Antonino Delvecchio.

Ai sensi dell'art. 226, comma 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023, ogni richiamo effettuato nel Progetto posto a base di gara a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del D.lgs. n. 36 del 2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dal D.Lgs. n. 36 del 2023.

### 1.2 Piattaforma telematica

#### 1.2.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di *file* e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a disciplinari/condizioni di utilizzo presenti sul portale <https://montedoro.traspare.com>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei disciplinari/condizioni di utilizzo presenti sul portale <https://montedoro.traspare.com>, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **1.2.2. Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nei disciplinari/condizioni di utilizzo presenti sul portale <https://montedoro.traspare.com>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli *standard* aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID*) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i.* il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii.* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii.* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene nel rispetto dei disciplinari/condizioni di utilizzo presenti sul portale <https://montedoro.trasparenza.com>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

### 1.2.4. Indicazioni specifiche piattaforma

Per l'espletamento della presente procedura di gara la stazione appaltante si avvale della piattaforma della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni "MONTEDORO" accessibile all'indirizzo <https://montedoro.trasparenza.com>: da ciò deriva che **tutta** la documentazione richiesta **dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire esclusivamente online attraverso tale portale**. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema, talvolta e senza pretesa di esaustività meglio specificate nel prosieguo del presente disciplinare, potranno essere efficacemente apprese esaminando le guide pratiche all'uso della piattaforma disponibili sul sito <https://montedoro.trasparenza.com>.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) progetto esecutivo (validato con provvedimento n. 6597 del 22.02.2024 a firma del RUP);
- 2) Bando di gara;

- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DGUE da scaricare al *link* indicato nel presente disciplinare
- 5) *Fac simile* domanda di partecipazione;
- 6) *Fac simile* offerta economica;
- 7) Il patto di integrità;
- 8) Manuale operativo gara telematica procedura aperta – OEPV – Traspare;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale del Comune di Polignano a Mare (BA), nella sezione "*Amministrazione trasparente*", al seguente link: <https://halleyweb.com/c072035/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/tabelle-riassuntive> e sulla Piattaforma al sito <https://montedoro.traspare.com/>.

## 2.2 Chiarimenti

Eventuali chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, potranno essere trasmessi attraverso il Portale utilizzando l'apposita funzione presente nella sezione all'uopo dedicata della procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire, a pena di non accoglimento, **entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 05.04.2024**.

Il quesito dovrà necessariamente recare il riferimento al documento di gara, alla pagina, all'articolo, al paragrafo ed al testo oggetto di chiarimento.

Il sistema **non** consentirà l'invio di richieste di chiarimento oltre il termine stabilito.

Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non pertinenti e/o caratterizzate da incertezza assoluta sulla provenienza.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in lingua italiana **almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, saranno pubblicate in forma anonima sul Portale e saranno accessibili all'interno della sezione all'uopo dedicata della procedura di gara in oggetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo di posta elettronica dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "*chiarimenti*".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, orali e/o in qualsivoglia forma che non sia quella appena descritta ed in generale non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli *6-bis*, *6-ter*, *6-quater*, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*.



In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **2.4 Ulteriori informazioni**

Sul Portale saranno riportate le informazioni relative: a) al calendario delle sedute di gara; b) alle eventuali rettifiche degli atti di gara; c) a tutte le ulteriori comunicazioni e/o avvisi che si renderanno all'uopo necessari. Sarà dunque **onere** degli operatori economici concorrenti consultare la sezione dedicata alla presente procedura di gara del portale telematico al fine di ottenere le informazioni relative alla presente procedura.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

### **3.1 Disposizioni generali**

L'Appalto **non** è suddiviso in lotti in quanto la tipologia delle prestazioni dedotte in appalto rende impraticabile l'esecuzione distinta, se non con palese nocimento dei criteri di economicità ed efficienza. Ad ogni buon conto i criteri di partecipazione sono stati individuati in modo tale da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese.

L'oggetto dell'appalto è puntualmente definitivo negli elaborati di progetto posti a base di gara.

Sono compresi nell'appalto **tutti** i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e dai relativi allegati, dei quali l'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative ed aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Al termine dei lavori, le imprese esecutrici dei lavori impiantistici dovranno rilasciare le certificazioni di conformità degli impianti.

### 3.2 Oggetto e importo dell'appalto

Descrizione	TOTALE
A.1 Lavori (L) a Corpo soggetti a ribasso	€ 246.143,36
<i>di cui Costo del personale (CP) - € 77.349,43</i>	
A.2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) A Corpo non soggetti a ribasso	€ 6.998,97
<b>A IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)</b>	<b>€ 253.142,33</b>

L'importo complessivo, I.V.A. esclusa, è di **€ 253.142,33**, così ripartito:

- a) € 246.143,36 per lavori "a corpo" soggetti a ribasso d'asta;
- b) € 6.998,97 per oneri della sicurezza da PSC "a corpo" non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 77.349,43 calcolati sulla base del calcolo dell'incidenza della manodopera come da elaborato allegato al progetto esecutivo.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso: **sul punto si rimanda ai chiarimenti forniti con Parere MIT n. 2154 del 19/07/2023 nonché, da ultimo, con la Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023.**

Trovano applicazione i contratti collettivi nazionali del settore edile.

## 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 4.1 Durata

**4.1.1** La durata dell'appalto viene stabilita in giorni **90 (centoventi)** naturali e consecutivi ed il *dies a quo* coinciderà con la data riportata nel verbale di consegna lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. Parimenti, in tali giorni sono compresi quelli occorrenti per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'**1,00** per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il **10** per cento di detto ammontare netto contrattuale. La penale troverà applicazione anche nel caso di mancato rispetto del termine assegnato dal RUP per la produzione del progetto esecutivo aggiornato ed integrato alle migliorie proposte in sede di gara dall'impresa aggiudicataria.

**4.1.2 Non** è previsto il premio di accelerazione.

**4.1.3** Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione **anticipata** del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

## **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

**4.2.1** Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto** dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore **non** può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato appalto, tenuto conto del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento, ammonta ad un importo massimo pari ad € **303.770,80**.

## **4.3 ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**4.3.1** In caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, il Comune di Polignano a Mare (BA) procederà all'annullamento od alla revoca della procedura di gara e **nulla sarà dovuto ai concorrenti ed all'aggiudicatario ove già individuato**.

**4.3.2** Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo **parziale** della procedura di gara o dell'aggiudicazione **riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso** per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni legate alle esigenze di operatività, di riconfigurazione ovvero di rimodulazione dell'intervento.

**4.3.3** Nelle circostanze di cui ai commi 4.3.1 e 4.3.2 i concorrenti **non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia titolo anche risarcitorio e/o indennitario**. Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta l'aggiudicazione, **non potrà pretendere l'adempimento in forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi titolo anche risarcitorio**.

**4.3.4** In caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto **non imputabile all'affidatario** dopo la stipula del contratto, è facoltà del Comune di Polignano a Mare (BA) esercitare il **diritto di recesso dal contratto**. **In questo caso saranno pagate le prestazioni contrattuali già eseguite, ma non saranno riconosciute ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario**.

**4.3.5** Parimenti, il Comune di Polignano a Mare (BA) si riserva sin d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto, alle esigenze di operatività, di riconfigurazione ovvero di rimodulazione dell'intervento, la facoltà di esercitare il **diritto di recesso dal contratto, previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario**.

**4.3.6** Qualora, invece, la revoca o la decurtazione del finanziamento derivi dal mancato rispetto dei termini per l'espletamento delle prestazioni affidate all'Appaltatore o dal mancato adempimento degli obblighi rinvenienti dagli atti di gara, il Comune di

## Polignano a Mare (BA) agirà in rivalsa nei confronti dell'operatore economico.

### **4.4 PAGAMENTI**

- 4.4.1** Il pagamento delle prestazioni contrattuali avviene **a corpo**.
- 4.4.2** L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 60.000,00. La contabilità dei lavori sarà effettuata in perfetta adesione a quanto previsto dall'art. 31 e seguenti del CSA.
- 4.4.3** Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,50** per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 4.4.4** Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice è prevista un'anticipazione pari al **20%** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
- 4.4.5** In tema di **revisione dei prezzi** vale quanto previsto dall'art. 60 del Codice.
- 4.4.6** L'appalto è finanziato con risorse P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 - "*INTERVENTI PER L'AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE*" per l'importo di € 300.000,00 opportunamente previsto in entrata al cap. 4417 ed in uscita al cap. 21261 art. 90 e cofinanziato con risorse comunali per l'importo di € 10.000,00 previsti nell'approvando bilancio di previsione 2024/2026.

### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola od associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di **esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: *FVOE*).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di **esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata **previo contraddittorio** con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **Altre cause di esclusione**

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità/protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In alternativa, nelle more della piena funzionalità del servizio in parola, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti di natura speciale direttamente all'o.e. concorrente a mezzo PEC oppure per il tramite della Piattaforma.

### **7.1 Requisiti di idoneità professionale**

**a) Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività **pertinenti** con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

**Ai fini della comprova**, l'iscrizione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**

Il **concorrente dovrà** essere in possesso dei seguenti requisiti:

**a)** possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (**SOA**) di cui allegato II.12 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione secondo le indicazioni di cui in appresso:

CATEGORIA	CLASS.	IMPORTO	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUB-APPALTABILE	AVVALIMENTO	%
OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	I <sup>^</sup>	€ 253.142,33	SI	Prevalente ed unica	SI	SI	100 %

**Per la comprova** del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Parimenti, la stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di richiedere all'operatore economico l'esibizione, in copia conforme, delle relative attestazioni in corso di validità.

**Ulteriori indicazioni:**

Trova applicazione l'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice.

**7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una *sub*-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice trova applicazione quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

I **requisiti di qualificazione** di cui al punto **7.2 lett. a)** richiesti nel presente disciplinare debbono essere soddisfatti dal raggruppamento **nel complesso**. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate



in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2 del citato articolo 30.

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nella lettera d'invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **7.1, lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in **solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non** è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non** è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **3** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **9. SUBAPPALTO.**

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché **la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (OG1)** e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è **vietato**.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'**esclusione** dalla gara.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## **11. GARANZIE PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% e precisamente di importo pari ad **€ 2.531,42**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente Tesoreria Comunale Cod. IBAN: IT 92 S054 2404 2970 0000 0000 376 – BANCA POPOLARE DI BARI.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

**Resta fermo, beninteso, quanto recentemente chiarito dall'ANAC con Delibera n. 606 del 19/12/2023.**

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d) Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI ISO 37001 e UNI ISO 39001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non** è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **facoltativo**, pertanto la mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni da concordare, su richiesta, con il Responsabile del procedimento.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC della stazione appaltante e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 02/04/2024**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **2 (due)** giorni di anticipo.

**Non** viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

**In ogni caso, l'o.e. concorrente dovrà obbligatoriamente produrre la dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi, delle aree d'intervento e degli atti di gara (cfr. modello allegato).**

**La mancata produzione della predetta dichiarazione è sanabile mediante ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.**

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 19 dicembre 2023 recante *"Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024"*.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00:00 del giorno 11.04.2024 a pena di irricevibilità.**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per apprendere le modalità di presentazione dell'offerta, oltre alla lettura del presente articolo, **si rinvia all'articolo 1.2 del presente disciplinare** e si esortano gli operatori economici a prendere visione ed esaminare le **guide pratiche** all'uso della piattaforma sul portale <https://montedoro.traspare.com>.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la documentazione di gara e l'offerta **esclusivamente tramite il portale** <https://montedoro.traspare.com>.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Si **precisa** inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La documentazione amministrativa, **a pena di esclusione**, dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

**Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutta la documentazione nella sezione pertinente ed in particolare di non indicare o fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Le dichiarazioni potranno essere redatte avendo quale esempio i modelli reperibili sia all'indirizzo internet della stazione appaltante <https://www.comune.polignanoamare.ba.it/> alla voce "bandi di gara", che sul sito <https://montedoro.traspare.com>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta sotto forma di documento informatico oppure di copia informatica ex artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, **prevarrà la versione in lingua italiana**, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

**Non** sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.



Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Infine, si specifica che in caso di mancata produzione della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo la stazione appaltante non utilizzerà l'istituto del soccorso istruttorio ma accetterà l'atto mancante del bollo e curerà gli adempimenti finalizzati alla sua regolarizzazione.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del Portale denominata "*Busta Amministrativa*" la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, secondo le indicazioni all'uopo specificate nella Piattaforma per il relativo caricamento della documentazione di gara:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 16.4;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.5;
- 7) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00;
- 8) ricevuta contributo ANAC;
- 9) patto di integrità firmato per accettazione;
- 10) dichiarazione di presa visione dei luoghi;
- 11) attestazione SOA;

### **16.1 Domanda di Partecipazione**

La domanda di partecipazione, **in bollo**, è redatta **preferibilmente** secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di **non** partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, INPS, INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio e CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di accettare, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione gara, nessuna esclusa, ivi comprese quelle in materia di sottoscrizione contrattuale, di eventuale consegna d'urgenza dell'appalto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Polignano a Mare reperibile al seguente *link* <https://www.comune.polignanoamare.ba.it/documents/20181/67009/Codice+di+comportamento+Comune+di+Polignano+a+Mare.pdf/4a11cf7e-bf49-4390-b2de-13429d4400ac> e di

- impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità;
  - remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi nonché quelli derivanti dal CCNL applicato;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
  - di impegnarsi sin d'ora, in caso di aggiudicazione, ad **aggiornare ed integrare** il progetto esecutivo, nei termini perentori disposti dal RUP alle proposte migliorative prodotte in sede di gara, senza aver diritto ad alcun compenso e/o indennizzo di sorta;
  - di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo e l'esecuzione dei lavori e delle forniture, **rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa, anche di forza maggiore**, salve le ipotesi di revisione prezzi espressamente previste negli atti di gara;
  - di aver effettuato una verifica sulla **disponibilità della manodopera** necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dell'appalto;
  - di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli adempimenti imposti dalla normativa in tema di rifiuti e pertanto di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
  - di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
    - 1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, salve le ipotesi di revisione prezzi previste negli atti di gara;
    - 2) di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione Appaltante intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che le opere rivestono il carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei

lavori di cui all'apposito articolo dei C.S.A. e delle facoltà di procedere che la Stazione Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore;

- di aver preso conoscenza del progetto, di aver controllato i calcoli e tutte le relazioni specialistiche, nessuna esclusa, a mezzo di tecnici di fiducia, accettandone i risultati finali e riconoscendo quindi gli elaborati progettuali perfettamente attendibili per poterne assumere la piena ed intera responsabilità tanto degli elaborati progettuali tanto dell'esecuzione delle opere;
- di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, il Comune di Polignano a Mare (BA) proceda all'annullamento o alla revoca della procedura di gara ovvero all'annullamento o alla revoca della aggiudicazione. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara o dell'aggiudicazione, riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso, per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni o circostanze sopravvenute, comunque denominate, ad insindacabile giudizio del Comune di Polignano a Mare (BA);
- di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, il Comune di Polignano a Mare (BA) receda dal contratto, previo pagamento delle sole prestazioni contrattuali già eseguite. Parimenti accetta e dichiara di non aver nulla a pretendere nel caso in cui Comune di Polignano a Mare (BA), per ragioni legate alle perdita revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni o circostanze sopravvenute, comunque denominate, ad insindacabile giudizio dell'ente locale, receda dal contratto, previo pagamento delle sole prestazioni contrattuali già eseguite; accetta e dichiara altresì di non avere nulla a pretendere nel caso in cui per qualsiasi motivo la stazione appaltante ritenga a proprio insindacabile giudizio di annullare e/o revocare e/o non aggiudicare la presente procedura di gara;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; **N.B.: Tale dichiarazione (di non autorizzare) dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, così come specificato nella parte del disciplinare dedicata all'offerta tecnica.**
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **16.2 Documento di Gara Unico Europeo**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo messo a disposizione da AgID, consultabile al seguente link:

[https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto\\_allegati/2320812462800\\_O\\_Facsimile+dgue20230726.pdf](https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2320812462800_O_Facsimile+dgue20230726.pdf)

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

## **16.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **16.4 Documentazione in caso di avalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione della domanda di partecipazione.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;
- 3) il DGUE dell'ausiliaria.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

## **16.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:



- copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      - A. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      - B. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      - C. le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico nella sezione all'uopo dedicata della Piattaforma dovrà inserire la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico e con l'apposizione della firma digitale con ossequio alle indicazioni fornite al punto 16.1 del presente disciplinare.

Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*), nonché delle "Regole tecniche" di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

La Busta B – Offerta tecnica **deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica.**

Il mancato inserimento nel corpo dell'offerta tecnica di uno o più capitoli e/o una o più schede tecniche e/o uno o più allegati e/o il mancato rispetto delle regole di formattazione prescritte nel presente articolo non costituisce motivo di esclusione, ma sarà oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di punteggio, anche pari a zero, da parte della Commissione.

La relazione contiene **le proposte migliorative** che illustrino, con riferimento ai criteri e *sub*-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto **19.1**, gli elementi ivi indicati.

La relazione dovrà essere formata da massimo **25** pagine A4, monofronte, carattere *Times new roman*, dimensione 12, interlinea 1,15, margini in alto, in basso, a sinistra ed a destra di 2 cm, organizzata secondo i *sub* criteri individuati. Sono esclusi dal conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi.

A corredo delle soluzioni migliorative proposte il concorrente dovrà produrre:

**a)** massimo **10** elaborati grafici illustranti le soluzioni migliorative, presentati in formato *standard* e con un livello di dettaglio tale da essere **immediatamente integrabili nel progetto ed eseguibili**. Per elaborati in formato *standard* si intendono fogli in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.);

**b)** ulteriori schede tecniche, riferimenti, allegati e/o *similia* per un numero massimo di **15** cartelle (pagine) in formato A4 per meglio illustrare le soluzioni migliorative proposte;

**c)** elenco sintetico delle migliori proposte suddiviso per ciascun criterio e *sub*-criterio di valutazione;

**d)** computo metrico (**non estimativo**) senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'offerta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto esecutivo, con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto esecutivo. Il computo metrico dovrà riportare: a) la descrizione puntale e completa della lavorazione; b) la descrizione delle voci ridotte nelle quantità o sopresse integralmente; c) la descrizione delle voci aumentate nelle quantità o delle nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione.

Sono **esclusi** da conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **16.1**.

A cagione del richiesto contenuto dell'offerta tecnica, riguardante la presentazione di possibili soluzioni migliorative al progetto posto a base di gara, con una connotazione tecnica e grafica tale da necessitare una specifica competenza professionale e dunque la sottoscrizione di un tecnico abilitato a svolgere tale attività, si ritiene necessario che l'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, debba essere altresì firmata digitalmente da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di **ingegnere** (Professionista iscritto alla sezione A, settore a) civile ed ambientale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri oppure Professionista iscritto alla Sezione A, settore b) industriale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri) **oppure** di **architetto** (professionista iscritto alla sezione A, settore a) architettura, dell'albo professionale tenuto dall'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori).

Nulla vieta, beninteso, che gli elaborati prodotti possano essere sottoscritti anche da altri tecnici, incardinati od associati al tecnico incaricato, purché in aggiunta alla predetta professionalità minima ed inderogabile (**ingegnere** o **architetto**), fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Infine, l'operatore economico eventualmente allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da **riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. **Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.**

## ULTERIORI INDICAZIONI:

- le relazioni e gli elaborati **devono** essere organizzati in capitoli distinti e distinguibili, utilizzando un capitolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al successivo art. 19.1, distinguendo per paragrafi nel caso l'elemento sia articolato e suddiviso in *sub*-elementi. Nella presentazione dovrà essere garantita una soluzione di continuità, che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e *sub*-elementi di valutazione;
- dall'offerta tecnica **non** deve risultare alcun elemento che renda palese o consenta di desumere, direttamente od indirettamente, l'offerta economica;
- l'offerta tecnica **non** comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento, *etc.* a carico della stazione appaltante: dal punto di vista economico, dunque, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile all'offerta tecnica;
- l'offerta tecnica **non** può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate od altre condizioni equivoche in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione od altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- nell'ambito dell'offerta tecnica andranno **puntualmente** indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- le migliorie proposte **non** dovranno essere causa di richiesta di nuove autorizzazioni;
- le offerte proposte dovranno prendere in considerazione tutti gli oneri posti a carico dell'appaltatore dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere compatibili con le autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti e dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni ivi contenute;
- per allegare la documentazione descritta al presente articolo si invita a seguire le modalità indicate nei disciplinari/condizioni di utilizzo presenti sul portale <https://montedoro.traspare.com>.

## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La Busta C - offerta economica dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- a) **offerta economica di ribasso**, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, espressa in percentuale, in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara, redatta in italiano e firmata digitalmente secondo quanto disposto al punto 16.1.

L'operatore economico, a pena di esclusione, avrà cura di indicare la stima dei propri **costi della manodopera** e degli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

Al fine di accelerare il *sub*-procedimento di anomalia, il concorrente allega, **nella busta C - offerta economica**, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. Si rimanda a quanto previsto sul punto dall'art. 23 del presente disciplinare di gara.

#### **Ulteriori indicazioni:**

- l'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1. **Non è dunque necessaria la firma del tecnico abilitato incaricato della redazione dell'offerta tecnica;**
- sono inammissibili le offerte economiche che **superino** l'importo a base d'asta;
- se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- in caso di discordanza tra il ribasso economico indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in **lettere**; in caso di discordanza tra il ribasso eventualmente indicato sul Portale e/o generato automaticamente dal Portale e quello indicato nel modello allegato al presente disciplinare e caricato sul Portale, prevale quello indicato nel **modello allegato** al presente disciplinare e caricato sul Portale;
- il ribasso è indicato con non più di **3 (tre) cifre decimali** dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate **senza arrotondamento**;
- il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- l'operatore economico deve indicare, **a pena di esclusione**, nell'offerta economica la **stima** dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili (**sul punto si rimanda ai chiarimenti forniti con Parere MIT n. 2154 del 19/07/2023 nonché, da ultimo, con la Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023**). Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- **la percentuale di ribasso indicata dal concorrente trova applicazione all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera (cfr. Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023). La presente disposizione supera eventuali indicazioni difformi contenute nel Progetto posto a base di gara.**

## **19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
OFFERTA TECNICA	90
OFFERTA ECONOMICA	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "sub-criteri di valutazione" vengono indicati:

- con la lettera **D** i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- con la lettera **T** i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

<b>N°</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI MAX</b>		<b>SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI MAX</b>
1	<b>D -MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI MATERIALI</b>	58	1.1	Miglioramento potenziamento ed integrazione del sistema di fondazione con avuto riguardo alla sistemazione e preparazione del relativo sottofondo particolare riferimento alla mitigazione delle sorprese geologiche ed interferenziali in considerazione anche della prossimità all'area ferroviaria	23
			1.2	Miglioramento potenziamento ed integrazione dei sistemi di recupero e consolidamento del manufatto esistente in muratura destinato a ciclofficina	15
			1.3	Miglioramento potenziamento ed integrazione della pavimentazione esterna di collegamento tra il sistema deposito biciclette infopoint e la ciclofficina con avuto riguardo all'adozione di materiali eco sostenibili e certificati ecolabel	20
2	<b>D -MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO E DELLA SICUREZZA</b>	25	2.1	Miglioramento potenziamento ed integrazione del sistema di controllo degli accessi e di videosorveglianza e domotica	15
			2.2	Miglioramento potenziamento ed integrazione delle attrezzature interne ed esterne a servizio della velostazione	10
3	<b>T- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</b>	7	3.1	Possesso di un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, certificato nel settore EA/IAF 28 o comunque nel campo di applicazione riferito a costruzioni attinenti a quelle in appalto	2

			3.2	Possesso di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, certificato nel settore EA/IAF 28 o comunque nel campo di applicazione riferito a costruzioni attinenti a quelle in appalto	2
			3.3	Possesso di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001, certificato nel settore EA/IAF 28 o comunque nel campo di applicazione riferito a costruzioni attinenti a quelle in appalto	3
			<b>TOTALE</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica.

**PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI MATERIALI (MASSIMO 58 PUNTI)**

Sarà considerata migliore l'offerta recante le più adeguate, razionali, efficaci ed efficienti soluzioni tecniche finalizzate:

- con riguardo al sub criterio 1.1 al miglioramento potenziamento ed integrazione del sistema di fondazione con avuto riguardo alla sistemazione e preparazione del relativo sottofondo particolare riferimento alla mitigazione delle sorprese geologiche ed interferenziali in considerazione anche della prossimità all'area ferroviaria (**Massimo 23 punti**);
- con riguardo al sub criterio 1.2 al miglioramento potenziamento ed integrazione dei sistemi di recupero e consolidamento del manufatto esistente in muratura destinato a ciclofficina (**Massimo 15 punti**);
- con riguardo al sub criterio 1.3 al miglioramento potenziamento ed integrazione della pavimentazione esterna di collegamento tra il sistema deposito bicilette infopoint e la ciclofficina con avuto riguardo all'adozione di materiali eco sostenibili e certificati ecolabel (**Massimo 20 punti**);

**PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DI VALUTAZIONE 2) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO E DELLA SICUREZZA (MASSIMO 25 PUNTI)**

Sarà considerata migliore l'offerta recante le più adeguate, razionali, efficaci ed efficienti soluzioni tecniche finalizzate:

- con riguardo al sub criterio 2.1 al miglioramento potenziamento ed integrazione del sistema di controllo degli accessi e di videosorveglianza e domotica (**Massimo 15 punti**);
- con riguardo al sub criterio 2.2 al miglioramento potenziamento ed integrazione delle attrezzature interne ed esterne a servizio della velostazione (**Massimo 10 punti**);

**PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DI VALUTAZIONE 3) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (MASSIMO 5 PUNTI)**

Sarà oggetto di valutazione il possesso:

- di un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, certificato nel settore EA/IAF 28 o comunque nel campo di applicazione riferito a costruzioni attinenti a quelle in appalto (subcriterio 3.1);
- di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, certificato nel settore EA/IAF 28 o comunque nel campo di applicazione riferito a costruzioni attinenti a quelle in appalto (subcriterio 3.2);
- di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001, certificato nel settore EA/IAF 28 o comunque nel campo di applicazione riferito a costruzioni attinenti a quelle in appalto (subcriterio 3.3).

In particolare, il concorrente dovrà dimostrare il possesso delle predette certificazioni ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio.

In sintesi,

- sub-criterio 3.1

- 0 punti al concorrente che non presenta il requisito richiesto (ISO 9001);
- 2 punti al concorrente che presenta il requisito richiesto (ISO 9001).

Nel caso di partecipazione in A.T.I. o consorzio ordinario è sufficiente che almeno un operatore economico raggruppato o consorziato posseda il requisito richiesto. Nel caso di consorzi stabili è sufficiente che la certificazione sia posseduta dal consorzio e/o da una delle consorziate.

- sub-criterio 3.2

- 0 punti a concorrente che non presenta il requisito richiesto (ISO 14001);
- 2 punti al concorrente che presenta il requisito richiesto (ISO 14001).

Nel caso di partecipazione in A.T.I. o consorzio ordinario è sufficiente che almeno un operatore economico raggruppato o consorziato posseda il requisito richiesto. Nel caso di consorzi stabili è sufficiente che la certificazione sia posseduta dal consorzio e/o da una delle consorziate.

Il relativo punteggio è assegnato autonomamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

- sub-criterio 3.3

- 0 punti a concorrente che non presenta il requisito richiesto (ISO 37001);
- 3 punti al concorrente che presenta il requisito richiesto (ISO 37001).

Nel caso di partecipazione in A.T.I. o consorzio ordinario è sufficiente che almeno un operatore economico raggruppato o consorziato posseda il requisito richiesto. Nel caso di consorzi stabili è sufficiente che la certificazione sia posseduta dal consorzio e/o da una delle consorziate.

Il relativo punteggio è assegnato autonomamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

### §§§

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento **pari a 55** per il **punteggio tecnico complessivo**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima delle riparametrazioni di cui al punto 19.4.

## 19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura **qualitativa** prescelto è l'attribuzione **discrezionale** di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Al fine di omogenizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione si riporta la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Molto insufficiente	0,00
insufficiente	0,20
mediocre	0,40
sufficiente	0,60
buona	0,80
ottima	1,00

Resta inteso che, qualora la Commissione lo ritenesse necessario potrà assegnare coefficienti **intermedi** (ad. es. buona/ottima → coefficiente 0,90).

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti:

- viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari;
- si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

§§§

Resta inteso che con riguardo agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (**T**), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

## 19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "lineare":

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

**R<sub>a</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo

**R<sub>max</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente



#### 19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

**$P_i$**  = *punteggio concorrente  $i$ ;*

**$C_{ai}$**  = *coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;*

**$C_{bi}$**  = *coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;*

.....

**$C_{ni}$**  = *coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;*

**$P_a$**  = *peso criterio di valutazione  $a$ ;*

**$P_b$**  = *peso criterio di valutazione  $b$ ;*

.....

**$P_n$**  = *peso criterio di valutazione  $n$ .*

**Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.**

#### **Si specifica che:**

Il calcolo delle operazioni aritmetiche, relative al calcolo per l'assegnazione dei **punteggi** e i relativi risultati, verrà effettuato con un numero di cifre decimali pari a 4 (quattro) (arrotondato per eccesso se la quinta cifra è uguale o maggiore di 5 e per difetto se inferiore).

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (es: somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

***I riparametrazione:*** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo **criterio** nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene **riparametrato** attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio **massimo** previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

***Il riparametrazione:*** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel **punteggio** per l'offerta tecnica **complessiva** nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene

nuovamente **riparametrato** attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio **massimo** previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

**Si ribadisce che la soglia di sbarramento opererà prima delle riparametrazioni di cui sopra.**

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'anomalia delle offerte.

## **21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima sessione ha luogo il giorno 11.04.2024, alle ore 12:00.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute di gara saranno celebrate in via telematica, senza l'accesso alla seduta da parte di alcun partecipante. Si procederà mediante procedure telematiche che salvaguardano l'integrità delle offerte e la riservatezza delle comunicazioni.

Il **RUP** (o il Seggio di Gara istituito *ad hoc*) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Con riguardo al calcolo di cui sopra, la Stazione Appaltante fa riferimento ai punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti prima delle relative riparametrazioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di previsione di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, la Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare la verifica di anomalia dell'offerta, mentre l'operatore economico ha l'onere di dimostrare che il ribasso offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ferma restando l'impossibilità di offrire giustificazioni in relazione ai trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. **La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.**

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente **primo graduato**, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal **RUP** al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di **non** procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione **anche in presenza di una sola offerta valida**, sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023:

- la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione;
- i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 e dall'art. 53, comma 4, ultimo periodo, del Codice e dal Capitolato.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nel Capitolato è stabilito l'importo della somma da assicurare. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.polignanoamare.ba.it/documents/20181/67009/Codice+di+comportamento+Comune+di+Polignano+a+Mare.pdf/4a11cf7e-bf49-4390-b2de-13429d4400ac>.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione di Lecce.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari.

È espressamente **esclusa** la compromissione in arbitri.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

**18.03.2024**

***Il Responsabile Unico del Progetto***

*Ing. Antonino Delvecchio*